

CAPITOLATO SPECIALE
Polizza di Assicurazione
INCENDIO

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” - Cuneo

Azienda Sanitaria Locale CN1

Azienda Sanitaria Locale CN2

Decorrenza: 30/11/2023

Scadenza: 30/11/2024

Durata: anni 1

Sezione 1 - DEFINIZIONI -

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Definizioni relative all'assicurazione in generale

- per **Assicurazione**: il contratto di assicurazione;
- per **Polizza**: il documento che prova l'assicurazione;
- per **Contraente**: il soggetto che stipula la polizza;
- per **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per **Società**: l'impresa di assicurazione;
- per **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' assicurazione;
- per **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Franchigia**: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Scoperto**: la quota percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Definizioni specifiche per l'assicurazione INCENDIO

- 1. INCENDIO** - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 2. ESPLOSIONE** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- 3. SCOPPIO** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- 4. FABBRICATO** - L'intera costruzione edile comunque costruita nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, impianti di controllo e prevenzione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e

simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si intendono altresì incluse le aree verdi (es. pinete, parchi, giardini, terreni), prefabbricati e/o tensostrutture e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Assicurato/Contraente nulla escluso e eccettuato.

5. CONTENUTO - Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati - Macchinari - attrezzature - apparecchiature - strumentazione in genere: scientifica - chimico/clinica - medico-diagnostica - terapeutica - chirurgica - elettromedicale - veterinaria. Attrezzature per la misurazione della temperatura (aria - acqua), per rilievi ambientali ed indagini igienico sanitarie.

Attrezzature e apparecchiature tecniche: edili, da giardino, impianti di irrigazione anche interrati - per falegnameria - elettriche - meccaniche -. Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato.

Biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, fabbricatori ghiaccio, attrezzature e apparecchiature di cucina, distributori automatici in genere, alimentari, materiale di consumo e merci. Attrezzature e apparecchiature per la pulizia, lavanderia, guardaroba, sartoria. Attrezzature e apparecchiature e loro accessori: audiovisive - radio - TV - ricetrasmittenti - fotografiche.

Materiale farmaceutico e di medicazione, bombole gas terapeutico, protesi e materiale relativo. Macchine d'ufficio, elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, impianti telefonici e interfonici, attrezzature antinfortunistiche, impianti di prevenzione e di allarme, impianti semaforici, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, cassonetti e impianti di raccolta, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione.

Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, compresi gli indumenti e gli enti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

6. CONTENUTO INERENTE PROPRIETÀ AGRICOLE - Si considera contenuto relativo a proprietà agricole tutto quanto indicato alle definizioni di macchinario/attrezzature, arredamento, merci, ed inerente lo svolgimento delle attività delle proprietà agricole medesime, compreso altresì bestiame, foraggio e comunque tutto quanto può essere utilizzato in tale ambito.

7. MERCI - Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, plasma e similari (anche su mezzi mobili tipo ambulanza), prodotti farmaceutici e similari, medicinali.

8. MERCI SPECIALI - Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

9. ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

10. INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

11. INCOMBUSTIBILITA' - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

12. TETTO - COPERTURA – SOLAI

- TETTO : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- COPERTURA : il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- SOLAI : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

13. MURO PIENO - E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

14. CONTENITORE ANTINCENDIO - Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono

essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

15. ENTI ALL' APERTO - Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari, attrezzature, arredamento e merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

16. IMPLOSIONE - Il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna dei fluidi o eccesso di pressione esterna.

17. AUTOCOMBUSTIONE - Combustione spontanea senza fiamma.

18. FERMENTAZIONE - La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

19. OPERE D'ARTE - Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici e collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

20. ATTIVITA' DEL CONTRAENTE - Esercizio di una Azienda Sanitaria Locale e di una Azienda Ospedaliera come disciplinato dalle Leggi e Regolamenti e successive modifiche e integrazioni di qualunque fonte anche regionale e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali.

21. UBICAZIONE DEL RISCHIO - Luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo dove si svolga una attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

Sezione 2
- SOMME ASSICURATE e CALCOLO DEL PREMIO -

PROSPETTO SOMME ASSICURATE AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

1) Fabbricati di proprietà ovunque dislocati (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti)	€	207.835.700,00
2) Fabbricati con valore storico artistico (Chiesa di S. Croce di cui parte in comodato alla Diocesi di Cuneo)	€	3.800.000,00
3) Rischio locativo su fabbricati in locazione, comodato, concessione, uso o nella disponibilità del contraente	€	11.078.200,00
4) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alle part.1), 2) e 3) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili, merci e merci speciali assicurato a "VALORE A NUOVO"	€	111.425.887,00
4a) Opere d'arte periziate	€	==
5) Ricorso Terzi	€	3.000.000,00
6) Terremoto	€	323.061.587,00
7) Inondazioni, alluvioni e allagamenti	€	323.061.587,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	€	983.262.961,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo
1) €.	207.835.700,00		€.
2) €.	3.800.000,00		€.
3) €.	11.078.200,00		€.
4) €.	111.425.887,00		€.
4a) €.	==		€.
5) €.	3.000.000,00		€.
6) €.	323.061.587,00		€.
7) €.	323.061.587,00		€.
		PREMIO LORDO ANNUO	€.

II CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

PROSPETTO SOMME ASSICURATE A.S.L. CN1

1) Fabbricati di proprietà ovunque dislocati (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti)	€	500.264.772,00
2) Fabbricati con valore storico artistico	€	24.424.400,00
3) Rischio locativo su fabbricati in locazione, comodato, concessione, uso o nella disponibilità del contraente	€	42.865.746,00
4) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alle part.1), 2) e 3) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili, merci e merci speciali assicurato a "VALORE A NUOVO"	€	143.983.875,00
4a) Opere d'arte periziate	€	1.606.103,00
5) Ricorso Terzi	€	3.000.000,00
6) Terremoto	€	670.279.150,00
7) Inondazioni, alluvioni e allagamenti	€	670.279.150,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	€	2.056.703.196,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo
1) €.	500.264.772,00		€.
2) €.	24.424.400,00		€.
3) €.	42.865.746,00		€.
4) €.	143.983.875,00		€.
4a) €.	1.606.103,00		€.
5) €.	3.000.000,00		€.
6) €.	670.279.150,00		€.
7) €.	670.279.150,00		€.
		PREMIO LORDO ANNUO	€.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

PROSPETTO SOMME ASSICURATE A.S.L. CN2

1) Fabbricati di proprietà ovunque dislocati (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti)	€	315.500.000,00
2) Fabbricati con valore storico artistico	€	0
3) Rischio locativo su fabbricati in locazione, comodato, concessione, uso o nella disponibilità del contraente	€	27.950.000,00
4) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi), in locazione, comodato, concessione, uso o comunque nella disponibilità del Contraente ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alle part.1), 2) e 3) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili, merci e merci speciali assicurato a "VALORE A NUOVO"	€	127.500.000,00
4a) Opere d'arte non periziate	€	85.000,00
5) Ricorso Terzi	€	3.000.000,00
6) Terremoto	€	443.085.000,00
7) Inondazioni, alluvioni e allagamenti	€	443.085.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	€	1.360.205.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo
1) €.	315.500.000,00		€.
2) €.	0		€.
3) €.	27.950.000,00		€.
4) €.	127.500.000,00		€.
4a) €.	85.000,00		€.
5) €.	3.000.000,00		€.
6) €.	443.085.000,00		€.
7) €.	443.085.000,00		€.
		PREMIO LORDO ANNUO	€.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Sezione 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE -

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

La Contraente e l'Assicurato sono espressamente esonerati dall'obbligo di comunicare vicinanze pericolose, e/o l'esistenza di merci speciali ed infiammabili nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro di lavoro di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale e dolosa, non pregiudicheranno il presente contratto.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Comunicazioni dell'Assicurato

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, posta elettronica certificata o telefax.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Art. 6 – Naturale scadenza e durata del contratto

Il presente contratto ha effetto **dalle ore 24.00 del 30/11/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 30/11/2024** senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale;

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Nel caso di continuazione del servizio a seguito di recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Art. 7 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto;
- e) Ai sensi della Legge 136/2010 si comunicano gli estremi del conto corrente dedicato su cui transitano i pagamenti relativi al presente contratto:

.....

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro unico competente quello di Cuneo.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 180 capo VI del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 15 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 nonché della GDPR 67/2016 e della L. 101/2018 e s.m.i., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 16 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

Sezione 4
- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO -

Art. 17 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche se verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza;
- implosione
- autocombustione
- fermentazione
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 29.

Art. 18 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) derivanti da cyber-risk (ad es. computer-hacking, virus, danneggiamento di sistemi elettronici);
- m) conseguenti a malattie pandemiche, epidemie e, in genere, malattie trasmissibili;
- n) causati da atti di guerra o esplosioni nucleari.

Art. 19 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare denuncia all' Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia quando si tratti di sinistri presumibilmente dolosi che possano avere rilevanza penale;
- d) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Cuneo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

Art. 25 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 22;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 26;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 26 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per il contenuto di cui al punto II - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo 28.

Art. 27- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 28.

In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'art. 1908 del Codice Civile.

Art. 28 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 29 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18 c).

L'assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 31 – Esclusioni malattie trasmissibili

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da contributo derivante o nascente da una malattia trasmissibile qualsiasi timoreo minaccia – reale o percepita – di una malattia trasmissibile. Ai difini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo o altra somma, includono a titolo esemplificativo i costi di decontaminazione , pulizia disinfezione rimozione monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, malattie trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- Per sostanza e agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus batterio, parassita, o altro organismo o qualsiasi sua variante , considerati viventi o meno;
- Il metodo di trasmissione sia diretto o indiretto, include a titolo solo esemplificativo e non esaustivo , la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido liquido o gassoso o tra organismi;
- La patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano causare o minacciare danni , deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati;

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente rimangono invariati.

Art. 32 – Esclusione Cyber Risk

E' esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei dati elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono comunque da intendersi coperte le perdite materiali ed i danni a beni assicurati da un evento dovuto ad un rischio direttamente assicurato nella polizza incendio, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi causata da un incidente Cyber.

Definizioni:

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo o dal luogo di loro compimento o dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- Software intrusivi o malevoli;
- Errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- Qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale del sistema informatico dell'assicurato di dati elettronici anche non causata direttamente o indirettamente da perdita o danno materiale hardware;
- Accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi sistema informatico o di dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone.

Per *sistema informatico* si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software anche nel caso non siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiature di rete o struttura di backup.

Per *dati elettronici* si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborati a mezzo di programmi.

Per *software intrusi o malevoli* si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o sistemi informatici allo scopo di arrecare danni rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software:

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Sezione 5
- GARANZIE AGGIUNTIVE -

- COLPA GRAVE
- CADUTA AEROMOBILI, CORPI CELESTI E SATELLITI
- ONDA SONICA
- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- FENOMENO ELETTRICO
- ESPULSIONE E SCOPPI ESTERNI
- DANNI CONSEGUENZIALI
- PARIFICAZIONE DEI DANNI
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
- RIMBORSO ONORARI PERITI
- ORDINANZE DELL'AUTORITA' / ONERI DI URBANIZZAZIONE
- RISCHIO LOCATIVO
- RICORSO LOCATARI
- RICORSO TERZI
- FUMO, GAS E VAPORE
- URTO VEICOLI
- CRISTALLI/LASTRE
- SPESE DI TRASLOCO
- SPESE EXTRA
- PERDITA PIGIONI
- ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
- EVENTI ATMOSFERICI
- GRANDINE
- GELO/GHIACCIO
- SOVRACCARICO NEVE
- ACQUA CONDOTTA
- ACQUA PIOVANA
- INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
- RIGURGITI ACQUE DI SCARICO
- COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
- ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI LIQUIDI
- DISPERSIONE LIQUIDI
- EVENTI SOCIO-POLITICI
- TERRORISMO
- TERREMOTO
- INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
- SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI
- CADUTA DI ALBERI IN GENERE
- MERCI IN REFRIGERAZIONE
- INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI
- RICOSTRUZIONE ARCHIVI
- MAGGIORI SPESE DI RESTAURO

COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 18 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato nonché delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere in genere, compresi i dipendenti e i collaboratori.

CADUTA AEROMOBILI, CORPI CELESTI E SATELLITI

A completamento di quanto previsto all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.i. inclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e s.m.i. nonché rese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino luogo di scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella Condizione Particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 18 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti compresi, impianti elettrici od elettronici (compresi calcolatori e/o elaboratori elettronici), apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi, citofoni, videocitofoni anche installati all'esterno del fabbricato per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni causati da usura o da carenza di manutenzione.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*" e senza l'applicazione della regola

proporzionale prevista all'art. 28 delle Condizioni generali che regolano l'Assicurazione Incendio.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

DANNI CONSEQUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Relativamente ai beni di cui al punto a) l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- 1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, riprenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
- 2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi riportata, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari. L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- 3) per le cose non specificate ai precedenti punti 1 e 2 in base al loro Valore nominale.

Per i beni di cui ai punti b), c) e d) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, risarcirà il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Per i beni di cui al punto e) in caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione quindi senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

ORDINANZE DI AUTORITA' – ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art.28 delle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai beni immobili tenuti in locazione, comodato, concessione o in uso da parte dell'Ente Contraente ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore dei locali calcolato ai termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

RICORSO LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altri eventi garantiti dalla presente polizza prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito, ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività dei locatari, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (beni mobili e immobili) da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, compresi i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

Il massimale previsto nella partita 5) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli.

CRISTALLI/ LASTRE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi. Sono compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di Legge;
- verificatisi in occasione di incendio, fulmine, scoppio e esplosioni;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

SPESE DI TRASLOCO

La Società risarcisce le spese di trasloco e ricollocamento che l'Assicurato deve sostenere a seguito di un sinistro indennizzabile in base alla presente polizza.

Questa garanzia è prestata nel limite del 10% dell'importo liquidato per ciascun sinistro.

SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali e strumentazioni;
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax, etc.;
- Trasporto dipendenti;
- Vigilanza;
- Noleggio attrezzature.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

PERDITA PIGIONI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno, e per i locali occupati dall'Assicurato/proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture,

brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

GELO/GHIACCIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnologici, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli da infiltrazione e di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di guasto, rottura e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione,

fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare " *Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo* " e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

ACQUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

La Società risponde dei danni da rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi, anche solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese sostenute per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro per tutte le relative riparazioni.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi e liquidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*", e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura ;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) verificatisi in occasione di terrorismo o sabotaggio;
- f) causati da tti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché quelli causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

TERRORISMO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 a) delle Norme che regolano l'Assicurazione incendio la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società non risponde dei danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari, nonché quelli derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo e con le detrazioni indicate nelle Condizioni Particolari "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

La Società e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia oggetto della presente clausola con preavviso di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante invio di lettera raccomandata o PEC..

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

TERREMOTO

A parziale deroga dell'art. 18 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo e con le detrazioni indicate nelle Condizioni Particolari "*Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo*".

La Società e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia oggetto della presente clausola con preavviso di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante invio di lettera raccomandata.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

A parziale deroga dell'art. 18 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti -compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – causati da alluvione, inondazione, allagamento in genere da fuoriuscita di acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocati da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o

- idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- b) franamento, cedimento, smottamento del terreno;
 - c) a cose/enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione)
 - d) causati da umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo e con le detrazioni indicate nelle Condizioni Particolari "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

La Società e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia oggetto della presente clausola con preavviso di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante invio di lettera raccomandata.

Nel caso di recesso da parte della Società, la stessa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati - compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio - in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi, comunque occasionati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo e con le detrazioni indicate nelle Condizioni Particolari "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

CADUTA DI ALBERI IN GENERE

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di caduta di alberi o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati assicurati, in conseguenza di evento naturale o di altro evento garantito dalla presente polizza.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga dell'art.18 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore ed è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

INCENDIO DERIVANTE DA ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPPI

A parziale deroga dell'art. 18 b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intendono compresi i danni derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI

Gli Assicuratori rispondono, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 C.C., dei costi necessari per la ricostruzione dei beni persi, distrutti, alterati o danneggiati.

Ai sensi della presente garanzia la copertura si intende operante per:

dati memorizzati su supporti informatici

archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, pubblicazioni e simili;

schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, calcolatori ed elaboratori elettronici, nastri magnetici e cassette video;
modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, dischi incisi, rami e zinchi per incisioni e simili.

MAGGIORI SPESE DI RESTAURO

Sono compresi in garanzia anche i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico-artistico, possono subire a seguito di sinistro liquidabile a termini di polizza e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici, quadri etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro nonché della perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

Sezione 6
- CONDIZIONI PARTICOLARI -

- COSE DI TERZI
- ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
- VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- PRESENZA DI AUTOVEICOLI
- RIMPIAZZO COMBUSTIBILE
- DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
- COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO
- RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- ANTICIPO SULLE INDENNITA'
- RISARCIMENTI SEPARATI
- OPERAZIONI PERITALI
- SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CONTENUTO PRESSO TERZI
- CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO
- OPERE D'ARTE PRESSO TERZI
- APPARECCHI IN USO PRESSO TERZI
- MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI IN LEASING
- CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE RELATIVE AGLI APPARECCHI PER EMODIALISI
- TERMINE PAGAMENTO DANNI
- ESCLUSIONI ENTI GIA' ASSICURATI
- DANNI PRECEDENTI
- MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
- COASSICURAZIONE E DELEGA
- FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato, e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*".

DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica dell'art. 22 f) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO

Il Contraente dichiara che le somme assicurate alle partite *di cui alla Sezione 2* comprendono il valore della totalità dei *Fabbricati* e dei *Contenuti* (anche all'aperto) costituenti le partite medesime; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata dal Contraente in base alla documentazione in suo possesso e che la società accetta come congrue quindi esatte.

Relativamente alle somme assicurate alle partite elencate alla sezione 2 si conviene che eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione), anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse. Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società

provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

ANTICIPO SULLE INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto non superiore a €. 3.000.000,00 e pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 60.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dagli articoli 26 e 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detti articoli, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.

SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

CONTENUTO PRESSO TERZI

Il Contenuto assicurato alle partite 4) e 4a) si intende garantito, sino al 10% dell'importo indicato, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni e/o per esposizioni, mostre e fiere.

CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Il Contenuto assicurato alle partite 4) e 4a) si intende garantito sino al 1% dell'importo indicato anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge la sua attività.

OPERE D'ARTE PRESSO TERZI (Restauratori e Mostre)

La garanzia è estesa agli oggetti d'arte presso restauratori, galleristi, antiquari o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi sino al 10 % del contenuto assicurato alle partite 4) e 4a).

APPARECCHI IN USO PRESSO TERZI

Premesso che l'Assicurato affida a pazienti esterni parte delle proprie apparecchiature, la Società dà atto che la presente assicurazione è operante per le suddette apparecchiature anche quando in uso presso tali soggetti.

MACCHINARI, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO IN LEASING

Premesso che fra i beni assicurati con la suddetta polizza possono esistere macchinari, attrezzature e/o arredamento in leasing o in locazione con riscatto (o contratti analoghi) già provvisti di copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

- qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermo restando franchigie e/o scoperti);
- la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalle coperture suddette;
- si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari, attrezzature e/o arredamento già integralmente assicurati.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della suddetta polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE RELATIVE AGLI APPARECCHI PER EMODIALISI

Gli apparecchi per emodialisi ed altre attrezzature mediche assicurate possono trovarsi presso terzi.

Per l'identificazione degli apparecchi, dei valori e dell'ubicazione dei rischi, si fa riferimento ai documenti in possesso dell'Assicurato che la stessa si impegna ad esibire ad ogni richiesta della Società e/o dei suoi funzionari incaricati.

Le franchigie e/o gli scoperti, nonché i limiti di massimo risarcimento previsti dalla presente polizza si intendono nulli e privi di effetto.

TERMINE PAGAMENTO DANNI

L'importo del risarcimento è versato in contanti dalla Società al Contraente (salvo diversa espressa indicazione di quest'ultimo) entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione e compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali sull'importo dovuto con decorrenza dal termine del periodo di 30 giorni predetto.

ESCLUSIONE ENTI GIÀ ASSICURATI

Sono esclusi dalle garanzie di polizza:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
 - le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
 - gli enti appoggiati a contratti Leasing;
- qualora gli stessi siano già coperti con apposita polizza di assicurazione comprendente i rischi assicurati con il presente contratto.

DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati e del contenuto, per esigenze dell'Assicurato in

relazione alle sue attività.

L'Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Si prende atto e si dà atto che tra le parti in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore di € 100.000.000,00.

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO PER ANNO
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO		€ 1.000,00	€ 1.500.000,00	
FENOMENO ELETTRICO		€ 500,00	€ 80.000,00	
COSE ASSICURABILI CONDIZIONI SPECIALI a)	A	€ 1.000,00	€ 50.000,00	
COSE ASSICURABILI CONDIZIONI SPECIALI b), c) e d)	A	€ 1.000,00	€ 500.000,00	
COSE ASSICURABILI CONDIZIONI SPECIALI e)	A	€ 1.000,00	€ 200.000,00 per singola opera d'arte	
Rimborso onorari periti		€ 1.000,00	€ 30.000,00	
ORDINANZE D'AUTORITA'/Oneri di Urbanizzazione		€ 1.000,00	€ 1.000.000,00	
CRISTALLI/LASTRE		€ 150,00	€ 10.000,00	
SPESE EXTRA		€ 1.000,00	€ 500.000,00	
PERDITA PIGIONI		€ 1.000,00	€ 500.000,00	
EVENTI ATMOSFERICI	10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro		80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 20.000.000,00 per sinistro /anno e per il complesso di beni assicurati
GRANDINE		€ 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro	€ 1.000.000,00	
GELO/GHIACCIO		€ 1.000,00	€1.000.000,00	
SOVRACCARICO DI NEVE	10% con il minimo di €1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro		50% riferito a singolo fabbricato/contenuto	
ACQUA CONDOTTA		€ 500,00	€ 200.000,00	
SPESE RICERCA GUASTO ACQUA CONDOTTA COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE		€ 500,00	€ 100.000,00	
ACQUA PIOVANA		€ 1.000,00	€ 1.000.000,00	

INTASAMENTO GRONDE PLUVIALI	E		€ 500,00	€ 200.000,00	
RIGURGITI ACQUE DA SCARICO			€ 1.000,00	€ 1.000.000,00	
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI ESTINZIONE	DA DI		€ 1.000,00	€ 1.000.000,00	
EVENTI POLITICI	SOCIO-	10% con il minimo di € 5.000,00		80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 20.000.000,00 per sinistro/anno e per complesso di beni assicurati in polizza
TERRORISMO		10% con il minimo di € 5.000,00		50% della somma assicurata	Max €. 20.000.000,00 Per danni da contaminazione chimica, biologica e biochimica €. 1.000.000,00
TERREMOTO		10% con il minimo di € 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		50% riferito a singolo fabbricato e relativo contenuto	Max €. 10.000.000,00 per sinistro/anno e per il complesso dei beni assicurati in polizza
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI		10% con il minimo di € 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto		80% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto	Max €. 10.000.000,00 Per sinistro/anno e per complesso di beni assicurati
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI TERRENO E CADUTA MASSI	DEL	10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro		€ 1.000.000,00	
MERCI IN REFRIGERAZIONE			€ 5.000,00	€ 500.000,00	
MAGGIORI SPESE DI RESTAURO			€ 1.000,00	€ 500.000,00	
RIMPIAZZO COMBUSTIBILE			€ 1.000,00	€100.000,00	

				interrati e seminterrati €. 1.000.000,00
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI	10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro		€ 1.000.000,00	
MERCI IN REFRIGERAZIONE		€ 5.000,00	€ 500.000,00	
MAGGIORI SPESE DI RESTAURO		€ 1.000,00	€ 500.000,00	
RIMPIAZZO COMBUSTIBILE		€ 1.000,00	€100.000,00	

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 - Altre assicurazioni

Art. 10 - Foro competente

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 25 - Mandato dei Periti

Art. 26 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 27 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....